



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA

Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità

SOMMARIO

Art.1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Composizione e nomina del PQ

Art. 3 - Durata del mandato

Art. 4 - Compiti del PQ

Art. 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQ

Art. 6 - Trasparenza e riservatezza

Art. 7 - Norme finali

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità (di seguito "PQ") del Centro Alti Studi Difesa, Scuola Superiore Universitaria (SSU), d'ora in avanti indicata come Scuola in linea con la normativa nazionale e i regolamenti interni.

Art. 2 - Composizione e nomina del PQ

1. Il PQ è nominato con Decreto del Presidente del CASD/SSU su indicazione del Direttore Accademico, sentito il Consiglio di Dipartimento Accademico ed è composto da:
 - a. Il Presidente del PQ, scelto dal Direttore Accademico tra i Professori Ordinari e Associati del CASD/SSU, su indicazione del Dipartimento Accademico;
 - b. almeno un Professore di ruolo del CASD/SSU;
 - c. almeno un Ricercatore a tempo determinato del CASD/SSU;
 - d. almeno un allievo di dottorato del CASD/SSU, il cui nominativo è proposto dalla comunità studentesca tramite elezioni;
 - e. due componenti del personale tecnico amministrativo del CASD/SSU.
2. Il Presidente del PQ rappresenta il PQ e ne promuove e coordina le attività.
3. Ai componenti del PQ non viene corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

Art. 3 - Durata del mandato

1. I componenti del PQ restano in carica tre anni e decadono alla fine del mandato del Direttore Accademico. Il mandato dell'allievo ha durata biennale e non è rinnovabile.
2. I componenti del PQ possono essere rinnovati con decreto del Presidente del CASD/SSU, sentito il Direttore Accademico.
3. Tutti i componenti che cessano prima della conclusione del mandato del PQ sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso, su indicazione del Dipartimento Accademico e nominati con decreto del Presidente del CASD/SSU.
4. Il Ricercatore a tempo determinato che, a seguito di positiva valutazione e chiamata, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato rimane in carica fino al termine del mandato. Qualora fosse necessario per rispettare il vincolo sulla composizione del PQ di cui all'art. 2, con Decreto del Presidente del CASD/SSU, su indicazione del Direttore Accademico, è nominato un nuovo componente Ricercatore a tempo determinato limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

Art. 4 - Compiti del PQ

1. Il PQ ha il compito di:
 - a) promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nella Scuola;



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA

- b) dare consulenza agli Organi di Governo del CASD/SSU (Presidente, Direttore Accademico, Dipartimento Accademico, Comitato dei Direttori e Comitato di Indirizzo) sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità;
 - c) sovrintendere, monitorare e valutare l'applicazione del sistema di Assicurazione della Qualità della didattica, ricerca e terza missione;
 - d) proporre strumenti per l'Assicurazione della Qualità e verificare costantemente l'esigenza di formazione del personale docente e ricercatore, delle allieve, degli allievi e del personale tecnico amministrativo sui temi dell'Assicurazione della Qualità.
2. Il PQ collabora con tutti gli organi interessati in materia di Assicurazione Qualità e di valutazione, in particolare:
- a. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - b. relaziona agli Organi di Governo del CASD/SSU sulle procedure di Assicurazione della Qualità e sulle risultanze del lavoro svolto.
3. Il PQ redige una relazione annuale di rendicontazione e pianificazione delle attività dell'anno successivo. Tale relazione viene trasmessa agli Organi di Governo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e resa pubblica sul sito istituzionale.

Art. 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQ

1. Il Presidente del PQ convoca e presiede le riunioni del PQ e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un Presidente Vicario nominato dal presidente del PQ.
2. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti il PQ è convocato, di norma, una volta ogni quattro mesi.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica.
5. Prima dell'inizio di ogni seduta il Presidente designa un segretario verbalizzante tra i membri presenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. Le sedute del PQ non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche, possono partecipare, su invito del Presidente del PQ, altri soggetti del CASD/SSU o soggetti esterni, senza diritto di voto.
8. Per ciascuna riunione del PQ viene redatto apposito verbale, sottoscritto del Presidente del PQ e dal segretario verbalizzante.
9. Ove ritenuto necessario, il verbale, o un estratto dello stesso, può essere condiviso con specifici Organi di Governo. Tutti i verbali sono condivisi con il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
10. Le deliberazioni assunte sono rese disponibili sulla rete interna del CASD/SSU entro sette giorni dalla loro approvazione formale e ne viene data informazione tempestiva alla comunità.

Art. 6 - Trasparenza e riservatezza

1. Al fine di consentire al PQ la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce ai componenti del PQ il diritto di accesso a dati, documenti e informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
2. I componenti del PQ osservano l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo. I componenti del PQ sono tenuti a osservare scrupolosamente il dovere di riservatezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui, su aspetti specifici, il componente del PQ ritenga necessario confrontarsi con i colleghi del CASD/SSU e negli stretti limiti di tale necessità. La violazione di tale dovere costituisce un'infrazione alle norme del Codice di Comportamento del CASD/SSU.

Art. 7 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti della Scuola.